MEMORANDUM D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELLA REPUBLICA ITALIANA

E

IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DELLA REPUBBLICA DEL CILE

sulla

cooperazione nel settore delle infrastrutture

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Italiana e il Ministero dei Lavori Pubblici della Repubblica del Cile, d'ora in avanti denominati "le Parti", tenendo conto:

- dei vincoli di grande amicizia tra i due Paesi;
- dell'esperienza italiana e cilena nell'ambito delle infrastrutture;
- della disponibilità di entrambi i Ministeri a condividere e trasferire la propria esperienza maturata;
- dell'interesse di entrambi i paesi di sviluppare nuove forme di cooperazione internazionale nell'ambito delle infrastrutture;
- nel rispetto dei rispettivi ordinamenti interni, dei vincoli derivanti dagli Accordi internazionali vigenti e degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Concordano e si impegnano, tenendo conto delle loro competenze giuridiche, a:

- sottoscrivere il presente Memorandum per lo sviluppo delle attività di cooperazione al fine di rafforzare le competenze di entrambe le istituzioni nell'ambito delle infrastrutture.

Entrambe le istituzioni avranno funzioni di collegamento secondo le necessità che si presentino e che coinvolgano altri enti.

Articolo 1

Autorità Responsabili

Le Autorità responsabili per l'attuazione del presente Memorandum d'Intesa sono:

Per la Parte italiana: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Per la Parte cilena: il Ministero dei Lavori Pubblici

Articolo 2

Settori della Cooperazione

Questo accordo comprenderà la cooperazione tecnica e giuridica, la formazione, i tirocini ed altri aspetti considerati di reciproco interesse.

I settori della cooperazione delle Parti possono essere identificati come segue:

a) infrastrutture viarie, ferroviarie, aeree e marittime, in particolare con l'avanzamento di studi, progetti e possibili opere per sviluppare progetti che implichino una migliore integrazione nazionale e internazionale;

b) scambio di esperienze sul partenariato pubblico-privato nell'esecuzione dei lavori pubblici;

c) utilizzo di nuove tecnologie, di nuovi materiali e di know how per garantire la sicurezza nell'uso degli stessi;

d) politiche, legislazione, regolamenti e gestione dei diversi tipi di infrastrutture;

e) pianificazione, progettazione, costruzione, modernizzazione e gestione di piattaforme e tecniche logistiche;

f) scambio di esperti per pratiche specialistiche, corsi e sviluppo di attività di ricerca;

g) scambio di know how e attività di formazione del personale;

h) qualsiasi altro settore della cooperazione di reciproco interesse.

Articolo 3

Forme di cooperazione

Le modalità di cooperazione delle Parti possono articolarsi come segue:

a) scambio a titolo gratuito di informazioni concernenti politiche, normative e regolamenti;

b) scambio di informazioni scientifiche e tecniche;

c) scambio di personale amministrativo, tecnico e professionale per addestramento, assistenza, missioni di studio e partecipazione ad attività in aree rilevanti;

d) facilitazione della ricerca da parte di importanti istituti scientifici di entrambi i Paesi con riferimento alle varie attività di cooperazione incluse ricerche congiunte;

e) qualunque altra forma di cooperazione di reciproco interesse, in particolare in materia di infrastrutture legate all'ambiente, alla sostenibilità e alla coinvolgimento dei cittadini.

Articolo 4

Istituzione di un Gruppo di Lavoro

Al fine di promuovere e rafforzare la cooperazione sarà istituito un Gruppo di lavoro bilaterale.

I compiti di questo Gruppo di Lavoro saranno i seguenti:

a) stabilire una base comune di lavoro e coordinare lo sviluppo della cooperazione;

b) verificare regolarmente l'avanzamento e i risultati della cooperazione;

c) promuovere il coinvolgimento di esperti di enti, organizzazioni e imprese del settore, che, qualora ritenuto necessario, potranno essere invitati a partecipare agli incontri dei rappresentanti delle Parti.

I rappresentanti delle due Parti si incontreranno alternativamente in entrambi i Paesi, almeno una volta l'anno, per mettere a punto un piano specifico di lavoro e verificare l'attuazione dell'accordo secondo quanto previsto nel presente Memorandum d'Intesa.

Le spese delle relative missioni saranno a carico delle rispettive Amministrazioni e il costo degli studi specifici dovrà restare a carico della Parte che ne ha fatto richiesta, non escludendo la possibilità di reperire forme di finanziamento alternative attraverso l'AGCI (Agenzia per la Cooperazione Internazionale cilena), l'Unione Europea o organismi multilaterali.

Articolo 5

Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale

1. Salvo diverso accordo, i diritti di proprietà intellettuale ottenuti congiuntamente o utilizzati nel corso dell'attuazione del presente Memorandum d'Intesa saranno tutelati nel rispetto degli accordi vigenti in materia dei quali le Parti siano entrambi contraenti.

2. Senza il consenso scritto dell'altra Parte, una Parte non potrà riferire o trasferire a terzi informazioni confidenziali, documenti e dati comunicati dall'altra Parte nel corso dell'attuazione del presente Memorandum d'Intesa.

Articolo 6

Entrata in vigore, validità, emendamenti e termine

1. Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore a partire dalla data della firma.

2. Con il consenso delle Parti, il presente Memorandum d'Intesa potrà essere emendato per iscritto.

3. Una Parte potrà notificare all'altra Parte per iscritto la sua intenzione di porre fine al presente Memorandum, almeno con un anticipo di sei mesi.

4. Salvo contrario avviso, la fine della vigenza del presente Memorandum non annullerà i progetti in corso di realizzazione in base allo stesso.

Firmato a Roma, il 12 febbraio 2009, in due esemplari in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Altero MATTEOLI
Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti
della Repubblica Italiana

Sergio BITAR CHACRA
Ministro dei Lavori Pubblici
della Repubblica del Cile